

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'

(delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 10 febbraio 2026)

Art. 1 - Istituzione fondo

Ai sensi dell'art. 3 della Costituzione Italiana, è istituito un fondo per i contributi di solidarietà con un importo annualmente definito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale.

Art. 2 - Destinazione fondo

Il fondo è destinato a supportare finanziariamente alunne e alunni bisognosi per partecipare a iniziative del PTOF:

- partecipazione a viaggi, visite, scambi e gemellaggi;
- partecipazione a spettacoli o ad eventi a pagamento.

Art. 3 - Modalità di accesso al Fondo di solidarietà

I genitori che intendano accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta corredata dalla certificazione ISEE, attestante il reddito del nucleo familiare.

Art. 4 - Criteri di assegnazione

In base al reddito ISEE è definita la seguente percentuale di contributo:

- reddito ISEE superiore a € 20.000: nessun contributo
- reddito ISEE compreso fra € 20.000 e € 15.000: contributo **fino al 50%** a seconda del costo complessivo dell'attività
- reddito ISEE inferiore a € 15.000: contributo massimo tra il **75% e il 100%** a seconda del costo complessivo dell'attività.

Art.5 - Quantificazione del contributo

Il contributo può essere erogato fino ad un massimo di **€ 250**. In caso di viaggi d'istruzione, qualora sia possibile attingere al fondo MIM 'Welfare gite', il contributo può essere elevato all'intero costo dell'attività in presenza di un ISEE inferiore a € 12.000.

Nel caso in cui la cifra stanziata sia insufficiente si procederà con un'erogazione ponderata.

Il contributo può essere erogato due sole volte nel percorso scolastico dello studente.

Art. 6 - Gestione delle istanze

Le domande devono pervenire entro il 30 novembre dell'anno scolastico in corso al fine di poter valutare, se necessario, le priorità nella concessione del beneficio.

La valutazione delle istanze pervenute verrà effettuata dalla Giunta Esecutiva che stilerà una proposta di assegnazione del fondo tenendo conto della situazione reddituale, come desunta dal modello ISEE.

Art. 7 - Concessione del contributo

Il contributo è concesso dal Dirigente scolastico, previa analisi istruttoria delle domande pervenute entro i termini specificati all'art. 6 e sentito il parere della Giunta esecutiva. Il contributo non viene mai erogato sotto forma di denaro contante, bensì sotto forma di abbattimento del costo a carico dello studente.

Art. 8 - Deroga

E' consentito derogare alle limitazioni sopra indicate, relative all'importo da corrispondere, nei casi in cui ritenga di farlo su proposta del Dirigente scolastico, per la delicatezza della situazione da comprovare.